



Comune di Ribera
Libero Consorzio comunale di Agrigento

Ufficio del Segretario Generale
Palazzo Municipale - Corso Umberto I, n. 30
e-mail: segretariogenerale@comunediribera.ag.it

Ai Dirigenti
p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Ai componenti la Giunta Comunale
SEDE

Direttiva n. 2 dell' 8 ottobre 2015
Prot. n. 18851

Legge regionale 26 giugno 2015 n. 11 – Art. 6 “*Obbligo di pubblicazione estratti di atti nel sito internet*” .

Come è già noto, il testo dell’art. 18 rubricato “ *Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet*” della L.r. n. 22/2008 novellato dalla legge regionale 26 giugno 2015 n. 11 recante “*Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie.*” prescrive che: “... è fatto obbligo alle amministrazioni comunali ... di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia . Le delibere di giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall’approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l’atto è nullo.”

Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. sull’importanza dell’adempimento di legge in argomento, stante la prescritta sanzione della nullità degli atti adottati (“*In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l’atto è nullo*”) e non omettendo di osservare l’onerosità di detta sanzione, invero sproporzionata rispetto alla violazione di regole in tema di mera pubblicità notizia, e non legale, dell’atto stesso, si ritiene opportuno dettare alcune disposizioni organizzative ed impartire alcune direttive al fine di ottemperare al disposto di legge, nelle more di verificare la possibilità di implementare automaticamente la sezione di accesso già attivata.

Preliminarmente si osserva che il legislatore regionale, nonostante l’entrata in vigore del d.lgs n. 33/2013, che ha disciplinato in modo organico gli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza, ha ritenuto di dover introdurre l’obbligo ulteriore di pubblicazione degli atti per estratto, che risulta essere un obbligo aggiuntivo sia a quello di pubblicazione con effetti di pubblicità legale nell’apposita sezione del sito istituzionale denominata “ Albo pretorio on-line” sia a quello di pubblicazione in “ Amministrazione trasparente”.

Al fine di ottemperare al disposto normativo, nel sito istituzionale dell’Ente è già stata attivata una apposita sezione individuata dal logo “ Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto”, organizzata nelle seguenti sotto-sezioni ad accesso diretto:

1. Consiglio Comunale
2. Giunta Comunale
3. Ordinanza Sindacali
4. Ordinanze dirigenziali
5. Determinazioni sindacali
6. Determinazioni dirigenziali

In tale sezione debbono essere pubblicati per estratto tutti gli atti amministrativi per i quali la legge ne prevede l'obbligo.

Contenuto dell'estratto.

Al fine di assolvere all'obbligo di legge, occorre, anzitutto, chiarire l'oggetto della pubblicazione e, quindi, chiarire cosa si intende per estratto. Per il dizionario della lingua italiana Devoto-Oli per "estratto" si intende il " *compendio ottenuto mediante la trascrizione dei dati essenziali di uno scritto o di un documento*". Analoga descrizione è rinvenibile da altri dizionari.

Tenuto conto del significato attribuito non può, pertanto, assolversi all'obbligo di pubblicazione in questione, stante anche la grave sanzione prevista in caso di inottemperanza, mediante la mera pubblicazione dell'oggetto dell'atto.

Pertanto, per il conseguimento delle finalità di trasparenza e pubblicità notizia perseguite dalla norma è necessario che l'estratto del provvedimento, formato dai dipendenti, individuati con le modalità di seguito indicate, quali responsabili delle pubblicazioni, riporti quantomeno l'oggetto e la parte dispositiva omettendo aspetti contabili e di mera esecuzione. L'estratto dovrà, altresì, riportare in testa, l'organo o soggetto da cui promana, gli estremi del provvedimento, la specifica dicitura " Estratto ex art. 18 L.R. n. 22/2008 e s.m.i.". L'estratto dovrà essere pubblicato, nei termini di legge, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente individuata dal logo " Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto".

Al fine ottemperare all'obbligo di legge e per l'opportunità di individuare precisi centri di responsabilità si fa obbligo a ciascun dirigente responsabile di settore di individuare almeno due dipendenti (un titolare e un supplente) assegnati al Settore con il compito di formare gli estratti, che verranno abilitati dal Servizio informatico, cui attribuire l'onere di provvedere alla pubblicazione delle determinazioni e ordinanze dirigenziali per estratto nella apposita sezione del sito istituzionale, nei termini e modi indicati dalla presente direttiva.

Per le determinazioni e ordinanze sindacali e per gli atti deliberativi di consiglio e di giunta l'onere di curare la pubblicazione, per estratto, è posto a carico di dipendenti (un titolare e un supplente) assegnati rispettivamente all' Ufficio di Gabinetto del Sindaco, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio e al Servizio di Segreteria nominativamente individuati dal dirigente responsabile di settore.

La pubblicazione integrale dei provvedimenti continua ad essere effettuata dal personale assegnato all' Ufficio albo pretorio online. La pubblicazione dei provvedimenti in forma integrale dovrà sempre essere richiesta al predetto Ufficio dal responsabile delle pubblicazioni, come sopra individuato, anche nel caso in cui a redigere il provvedimento sia soggetto diverso e tanto, al fine della conoscenza, dovendo il responsabile delle pubblicazioni predisporre e pubblicare l'estratto dalla data della pubblicazione del provvedimento integrale. A tal fine i Dirigenti sono onerati di impartire direttive interne al fine di ottemperare, senza ritardi e in modo puntuale, all'obbligo di legge.

Decorrenza del termine per la pubblicazione

Ad avviso dello scrivente, in attesa di indicazioni interpretative da parte dell'Ente Regione, il termine "emanazione" usato dal legislatore regionale con riferimento agli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio, non dichiarati immediatamente eseguibili, alle determinazioni sindacali e dirigenziali nonché alle ordinanze, deve intendersi riferito alla pubblicazione del provvedimento in forma integrale. Ne consegue che

il termine di 7 giorni per la pubblicazione dell'estratto decorre per atti anzi indicati dalla data di pubblicazione all'albo on line dell'atto integrale.

Tale interpretazione, invero, consente di superare una serie di criticità che potrebbero presentarsi, soprattutto con riguardo alle determinazioni contenenti impegno di spesa nelle ipotesi in cui il visto di copertura finanziaria venga rilasciato dal responsabile del Settore Finanziario dopo 7 giorni dalla sottoscrizione della determinazione da parte del Responsabile del Settore competente per l'adozione. E' noto, infatti, che il visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Tuel novellato (che riproduce l'art. 151, comma 4, del vecchio Tuel) rende esecutivo il provvedimento di impegno di spesa che, tuttavia, è esistente giuridicamente fin dalla sottoscrizione da parte del responsabile del Settore che ha competenza per l'adozione. Pertanto, se il concetto di emanazione dovesse farsi coincidere con quello di sottoscrizione o determinazione/approvazione di un atto potrebbe anche verificarsi la fattispecie nella quale il provvedimento dovrebbe essere pubblicato per estratto pur non essendo stato apposto nei successivi 7 giorni dalla sottoscrizione il visto attestante la copertura finanziaria con la conseguenza di pubblicare un atto che non diverrebbe mai efficace e che deve essere ritirato.

Per tale considerazione lo scrivente dispone che alla pubblicazione per estratto degli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e delle determinazioni sindacali e dirigenziali nonché delle ordinanze si provveda entro 7 giorni dalla pubblicazione integrale del provvedimento all'albo on line.

La ratio della novella normativa che introduce un termine breve per la pubblicazione on line delle deliberazioni di giunta e di consiglio dichiarate immediatamente esecutive, si ritiene risieda, invece, nella finalità di rendere immediatamente conoscibili decisioni che, in quanto immediatamente eseguibili, trovano spesso attuazione prima di essere pubblicate all'albo on line, e, quindi, prima di essere note al pubblico.

Per quanto attiene all'obbligo di pubblicare l'estratto delle deliberazioni del consiglio e della giunta rese immediatamente esecutive entro tre giorni dall'approvazione a pena di nullità, è di tutta evidenza che il termine non possa che decorrere dalla data di "approvazione dell'atto" (e non da quello di emanazione - rectius pubblicazione). In tale caso il responsabile della pubblicazione ha l'onere di redigere prontamente l'estratto e di pubblicarlo entro il termine anzi indicato nell'apposita sezione del sito istituzionale individuata dal logo " Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto" senza dover attendere la pubblicazione integrale del provvedimento.

Per la finalità, comunque, di rendere immediatamente conoscibili le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, nella versione integrale il Servizio di Segreteria per le deliberazioni della Giunta comunale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale per le deliberazioni adottate dal massimo consesso dell'Ente avranno cura, altresì, di redigere e trasmettere a mezzo del responsabile delle pubblicazioni, all'Ufficio Albo pretorio on line le deliberazioni nella forma integrale entro tre giorni dall'approvazione con priorità rispetto agli altri affari deliberati.

Attesa la particolare importanza e delicatezza della materia di che trattasi ed in relazione alla circostanza che gli eventuali inadempimenti, ritardi e/o omissioni sono suscettibili di configurare ipotesi di responsabilità, si confida nell'esatto e puntuale adempimento delle superiori disposizioni.

F.to *Il Segretario Generale*
Dott. Leonardo Misuraca